Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

76/2016
Giugno/1/2016 (*)
Napoli 1 Giugno 2016

E' possibile fruire del beneficio contributivo biennale, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, anche nel caso di assunzione di un dipendente per il quale, altro datore di lavoro, abbia già fruito della medesima misura incentivante. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 17 del 20 maggio u.s.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 17 del 20 maggio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'**incentivo biennale** contenuto nell'ultima Legge di Stabilità.

Nello specifico, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio ha inoltrato apposita istanza al fine di conoscere la corretta interpretazione dell'art. 1 co. 178 della L. n° 208/2015 con particolare riferimento al **caso in cui il lavoratore "incentivato" sia già stato assunto, presso altro datore di lavoro, fruendo del medesimo beneficio, ovvero di quello previsto dalla Legge n° 190/2014**.

In primis, Il Dicastero del *Welfare*, con l'interpello *de quo*, evidenzia che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, nel nostro ordinamento positivo, un esonero dal versamento dei contributi, per un periodo di tre anni, in favore delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2015. Tale misura incentivante era applicabile nel caso in cui il lavoratore non fosse stato occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso altro datore, nei sei mesi precedenti

ovvero, nel periodo 1° ottobre 2014 / 31 dicembre 2014, presso lo stesso datore, o soggetto ad esso controllato, collegato ovvero ad esso facente capo, anche per interposta persona.

La stessa norma prevede che l'esonero non spetta in favore dell'assunzione di lavoratori per i quali sia già stato fruito, in una precedente assunzione, il medesimo beneficio.

In *subiecta materia*, l'INPS, con la circolare n° 178/2015, ha precisato che **tale ultima condizione deve essere verificata in riferimento "*allo stesso datore di lavoro che intende assumere*"**.

Orbene, la L. n° 208/2015, art. 1 co. 178, ha confermato, seppur in diversa percentuale e durata, l'incentivo innanzi esposto, **ricalcandone la disciplina**.

Infatti, anche nella "nuova" formulazione, **l'incentivo non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso "*sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato*", compresa (eventualmente) quella effettuata *ex* art. 1 co. 118 della L. n° 190/2014**.

Attesa la sostanziale identità delle due disposizioni normative esposte, è da ritenersi che **la preclusione opera solo nel caso in cui il rapporto di lavoro agevolato sia instaurato con il medesimo datore o con soggetto ad esso collegato o da esso controllato**.

In nuce, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 17/2016, afferma che **è possibile fruire del beneficio di cui all'art. 1 co. 178 L. n° 208/2015 anche nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già fruito da parte di un diverso datore di lavoro, che non sia controllato o collegato al "nuovo" datore di lavoro**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PA